

Filomena D'Alto - Elena Porciani

Sulla convergenza tra diritto e letteratura Riflessioni a quattro mani su un recente volume di Massimo La Torre*

«Il rapporto fra il mondo delle leggi e quello della letteratura è stato intenso e costante sin da quando sono esistiti i codici scritti delle leggi e i tribunali»¹ scriveva Remo Ceserani nel volume *Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline* (2010) nel quale, confermandosi il consueto ‘osservatore e testimone attento’ dei fenomeni culturali della contemporaneità,² tracciava vari percorsi interdisciplinari volti a risollevare i saperi critico-letterari dal loro permanente – perlopiù lamentevole – stato di crisi. In realtà, nel contesto italiano al quale *in primis* il libro si rivolgeva non erano in precedenza mancati studi che procedessero in direzione di un confronto fra diritto e letteratura,³ così come negli ultimi quindici anni sono continuati ad apparire lavori da tale confronto ispirati.⁴ Tuttavia, mentre le letterate e i letterati nostrani sembrano essersi interessati, più che al diritto, ai diritti civili e umani, rispetto ai quali hanno maggiormente interagito con indirizzi di ricerca culturale e inclusiva come gli studi di genere o gli studi postcoloniali, è soprattutto nell’ambito della giurisprudenza che si è registrato un considerevole incremento delle pubblicazioni e degli insegnamenti specificamente riconducibili a diritto e letteratura, anche se perlopiù senza un’effettiva collaborazione con il *côté* critico-letterario.⁵

* Questo intervento ha visto la luce nell’ambito del progetto di ricerca *Wo.R.C. - Working Women in Campania*, finanziato nel 2024 dall’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, al quale partecipano sia docenti del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sia docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo. Il lavoro è stato ideato di concerto fra le due autrici; il paragrafo 1 è stato scritto da Elena Porciani mentre il paragrafo 2 è stato redatto da Filomena D’Alto.

¹ R. Ceserani, *Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 143.

² Cfr. S. Lazzarin, P. Pellini (a cura di), «Un osservatore e testimone attento». *L’opera di Remo Ceserani nel suo tempo*, Modena, Mucchi, 2018.

³ Il primo studio esplicitamente dedicato in Italia ai rapporti tra i due ambiti è stato individuato nella *Letteratura e la vita del diritto* di Antonio D’Amato, uscito presso l’editore milanese Ubizzi & Dones nel 1936 (cfr. A. Sansone, *Diritto e letteratura. Un’introduzione generale*, Milano, Dott. Giuffrè Editore, 2001, pp. 4-6), mentre Ceserani ricorda alcuni casi più recenti: S. Adamo, C. Bertoni (a cura di), *Between Literature and Law: on Voice and Voicelessness*, in «Compar(a)ison. An International Journal of Comparative Literature», Bern, Peter Lang, 2007; F. Casucci (a cura di), *Diritto di parola. Saggi di diritto e letteratura*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009. Ad essi si può aggiungere G. Ziccardi, *Il diritto al cinema. Cent’anni di court drama e melodrammi giudiziari*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.

⁴ Si pensi, ad esempio, a C. Mengozzi, G. Zanfabro (a cura di), *Davanti alla legge. Tra letteratura e diritto*, con la collaborazione di F. Valentini, in «Between. Rivista di Teoria e Storia Comparata della Letteratura», II, 2012, n. 3, e a S. Canestari, C. Faralli, M. Lanzillotta, L. Risicato (a cura di), *Il punto sull’eutanasia: dal diritto alla letteratura*, Pisa, Pacini editore, 2024.

⁵ Fa eccezione il sopra ricordato volume *Il punto sull’eutanasia: dal diritto alla letteratura*, frutto del progetto di ricerca internazionale *L’eutanasia nel prisma multidisciplinare: diritto, medicina, bioetica, filosofia, letteratura, linguistica*, ideato da Monica Lanzillotta dell’Università della Calabria, che ha visto coinvolti, oltre a vari atenei italiani e internazionali, anche l’Istituto di studi penalistici “Alimena”-ISPA. Sul fronte giuridico, si possono ricordare in

È in questo orizzonte che si inserisce *L'altro giudizio. Diritto e letteratura* di Massimo La Torre, uscito nel 2024 presso Derive Approdi, il volume che ha fornito l'occasione per questo intervento a quattro mani in cui, dalla prospettiva del diritto e dalla prospettiva della letteratura, abbiamo inteso confrontarci sulla metodologia della 'convergenza' giuridico-letteraria, a sua volta parte del più ampio campo scientifico di *Law and Humanities*. In particolare, ci è interessato ragionare se la letteratura possa essere utile al diritto solo come fonte di riflessione e messa in discussione dell'azione normativa e giuridica, specie quando tematizza situazioni che hanno a che fare con la legge, come nel caso dei romanzi di argomento legale o dei gialli, oppure se, più radicalmente, possa offrire spunto per un ripensamento dell'esercizio del diritto anche in nome di una comune propensione alla *fictio* e ai suoi procedimenti immaginativi ed emotivi: non solo *Law in Literature*, ma anche *Law as Literature*.

1. Dalla parte della letteratura

L'altro giudizio. Diritto e letteratura di Massimo La Torre è un volume densissimo di riferimenti letterari, oltre che filosofici e giuridici, che servono all'autore, studioso di filosofia del diritto, per delineare una visione inquieta e finanche problematica della materia giuridica. La sfida che lo sostiene è di mostrare «la capacità del romanzo e del racconto di produrre uno sguardo critico che il diritto che pure dovrebbe fornire rispetto alla società di cui è espressione non riesce a darci». ⁶ Nei molti testi narrativi menzionati, infatti, «La pretesa di giustizia e di progresso è [...] rovesciata, dimostrata illusoria, con la bocca amara di chi vi aveva riposto tanta fede», ⁷ ma non è questo un esito apocalittico. Nonostante si possa a tratti percepire una disillusione che appartiene allo stesso studioso, emerge dai capitoli una visione secondo la quale «il diritto nel romanzo rinasce della cenere dell'“altro giudizio”», ⁸ meno pomposamente teso a esibire la propria toga svolazzante e disposto, invece, ad ammettere di essere «più conoscenza che scienza, più attuazione spontanea che coercizione autoritaria». ⁹ Il volume si compone di sei capitoli seguiti da un *Epilogo* e una *Appendice*, già pubblicati – a eccezione dell'*Epilogo* – in sedi italiane e internazionali tra il 2010 e il 2020, ma tenuti insieme da alcune costanti linee di riflessione, atte a circoscrivere una visione del diritto aliena da ogni fiducia incondizionata nell'oggettività delle norme: «Il diritto si pratica, si spiega e si decide nella confusione, nella nebbia, in mezzo al fango e alla melma, tra i rifiuti di ogni genere. *Fog, mud, muddle*, queste

particolare la sezione *Testi e iper-testi* sul sito della rivista scientifica «Dis-crimen» (www.discrimen.it, ultimo accesso 31.10.2024) e la collana *Ius in fabula. Collana di studi su Diritto e Arti* diretta da Giovanni Rossi dell'Università di Verona per le Edizioni Scientifiche Italiane.

⁶ M. La Torre, *L'altro giudizio. Diritto e letteratura*, Bologna, Derive Approdi, 2024, p. 10.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*,

⁹ *Ibidem*.

sono le tre parole e concetti che Dickens ripete e riscrive più e più volte per descrivere e spiegare l'atmosfera e la situazione in cui ci si trova quando si viene trascinati davanti al tribunale d'equità».¹⁰

Quello del romanziere inglese è solo uno dei tanti nomi citati da La Torre, che si sofferma anche su altri grandissimi autori del secolo XIX come Manzoni, Stendhal e Balzac, senza disdegnare il Novecento di Simenon e vari esponenti del giallo, di Aub, Zambrano e altri scrittori e intellettuali europei che hanno scritto sul tema dell'esilio, mentre l'appendice è dedicata a Simone Weil: un elenco che già di per sé dà idea del vastissimo spettro di letture dello studioso e della sua capacità di volgerle a un discorso coerente sul bisogno di una rivalorizzazione umanistica del diritto. Tuttavia, al di là dell'indubbio spessore delle riflessioni etiche e giuridiche che i capitoli sviluppano, la convergenza interdisciplinare di diritto e letteratura che emerge dal volume mi sembra più problematica del previsto quando ci si rivolga a un piano squisitamente metodologico.

È vero che la struttura di silloge conferisce al volume un andamento più saggistico e cursorio che analitico e sistematico, così come La Torre interroga i testi con la raffinata griglia concettuale del filosofo del diritto più che con l'obiettivo di elaborare una metodologia di lettura; tuttavia, chi di mestiere si occupa di testi letterari non può non interrogarsi preliminarmente con quale tipo di romanzo, ma, più in generale, con quale concezione della letteratura abbiamo veramente a che fare nel volume.

Nell'*Introduzione* La Torre si appoggia alla celebre definizione hegeliana del romanzo come moderna epica borghese, ma tale definizione non è in realtà così esaustiva. Non solo si annoverano altre teorie che procedono in una direzione divergente – si pensi a Bachtin che insiste sull'antica filiazione carnevalesca del romanzo proprio in opposizione al racconto epico –, ma soprattutto si dovrà tenere presente l'ampia vicenda di sperimentazioni narrative che sottraggono il macrogenere per eccellenza della modernità a un'opzione stringentemente epica. Di qui l'impressione che La Torre identifichi la letteratura *tout court* con una versione realistico-mimetica che molto risponde a quel paradigma romanzesco primo-ottocentesco, esemplificato dai suoi principali autori di riferimento, affiancandovi una *fiction* di genere – il giallo – che programmaticamente si mantiene nel solco del realismo. Ma un simile paradigma appare già messo in discussione nella seconda metà del secolo XIX ed entra poi in crisi col modernismo, per non menzionare le innovazioni e le contaminazioni dal secondo Novecento in poi, quando la letteratura si intreccia con le più svariate istanze visuali e *popular* della cultura di massa. Per certi versi viene in mente Sigmund Freud che, in pieno modernismo e sperimentalismo avanguardistico, per supportare le proprie teorie si rivolgeva – in modo certo geniale – alla letteratura greca o alla narrativa ottocentesca: come a suggerire che chi adopera i testi letterari da prospettive altre rispetto al campo critico-

¹⁰ Ivi, p. 49.

letterario spesso operi scelte conservative o semplicemente suggerite dalla propria formazione culturale.

In secondo luogo, La Torre guarda ai *legal novels* o perlomeno a romanzi e narrazioni che, nel suddetto orizzonte mimetico-realistico, trattano esplicitamente temi giuridici laddove, per capirsi, anche un romanzo di fantascienza di Philip Dick potrebbe rivelarsi un efficace terreno di riflessione giuridica, così come un tipo di narrazione al contempo romanzesca e distopica come quella di Thomas Pynchon. Oppure si pensi alle problematiche sollevate da un genere come l'*autofiction*, come quella praticata da Walter Siti, che programmaticamente destabilizza il confine tra testimonianza e invenzione. Ciò conduce a quella che mi pare la più profonda problematica metodologica sollevata dal volume, legata alla circostanza che La Torre non sembra prestare molta attenzione agli aspetti strutturali dei testi. Ad esempio, a proposito della voce narrante di *Bleak House* di Dickens, si registra il fatto che «la voce narrante è doppia»,¹¹ appartenendo ora a una giovane donna che fa parte del sistema dei personaggi, ora a uno «soggetto colto, uno spettatore più o meno imparziale»¹² e sostanzialmente onnisciente, ma poi non si sviluppano le conseguenze narrative di una simile duplicità; al contempo, saranno da considerare le costanti del genere romanzesco ottocentesco, ad esempio, come ci ha insegnato Peter Brooks,¹³ la statutaria insistenza sul conflitto e sulla nefandezza in quanto espedienti melodrammatici capaci di favorire l'interesse dei lettori.

Per certi versi, l'esigua rilevanza accordata allo scavo delle componenti formali e narratologiche risulta complementare alla scelta di privilegiare l'abbondanza, a tratti persino frenetica, dei riferimenti letterari. Né appare casuale la circostanza che, elencando nell'*Introduzione* gli elementi comuni a diritto e letteratura, La Torre non si soffermi sulla retorica, che pure ha costruito un collante tra i due ambiti sin dall'epoca classica e che può essere considerata un termine ombrello per comprendere tutti gli aspetti e le pratiche che concernono la costruzione del testo, sia nella giurisprudenza che nella letteratura. Si vedano anche i quattro indirizzi degli studi giuridico-letterari che La Torre ricorda all'inizio del terzo capitolo: il «“Diritto come letteratura”» quando si apprezza «un testo, una sentenza, un codice» per la sua qualità letteraria; «“La letteratura come diritto”» quando, viceversa, «un testo letterario, un poema, un testo in versi, si usi come legge, come codice o costituzione», come nell'epoca antica; «“La letteratura nel diritto”», quando i testi letterari, citati nelle leggi, si fanno «fonti normative»; e infine «il “diritto nella letteratura”»,¹⁴ che è poi l'ambito in cui *L'altro giudizio* si inserisce con il suo *focus* sulla giustizia o, più frequentemente, «l'ingiustizia [...] raccontata».¹⁵ Tutte le vie prospettate hanno sempre al centro contenuti oppure una qualità letteraria che è

¹¹ Ivi, p. 38.

¹² *Ibidem*.

¹³ Cfr. P. Brooks, *L'immaginazione melodrammatica* [1976], Milano, il Saggiatore, 2023.

¹⁴ Ivi, p. 53.

¹⁵ Ivi, p. 9.

tradizionalmente ricondotta al bello stile, senza che siano considerati i procedimenti dei testi: «È noto che Stendhal per prendere ispirazione sulla lingua da usare nei suoi scritti leggesse a inizio di giornata qualche articolo del *Code civil*, ritenuto un modello di linguaggio terso ed elegante».¹⁶

In conclusione, il rischio metodologico che emerge dall'*Altro giudizio* è quello di un contenutismo distante dagli esiti dell'attuale tematica, estremamente attenta a come i temi sono rappresentati nei testi. Si potrebbe affermare, al riguardo, che una lettura giuridico-letteraria non ha gli stessi obiettivi di quella critico-letteraria, ma il sospetto è che, se non si prende in esame 'come' concretamente funzionano i testi, non si possa nemmeno attuare una lettura in linea con gli sviluppi più recenti dell'ampio campo di *Law and Humanities*.

Detto altrimenti, se non si affrontano le modalità del racconto, si rischia di perdere di vista il condiviso terreno di rappresentazione del mondo che diritto e letteratura percorrono: da una parte, si smarrisce il senso della testualità e costruzione narrativa delle leggi e della loro applicazione; dall'altra, non si penetrano i meccanismi di empatia e/o di straniamento che sono alla base dei processi di lettura e su cui si impernia, attraverso l'immedesimazione o il suo rifiuto, la possibilità del *docere delectando* riconosciuto all'*ars poetica* già da Orazio nel I sec. a.C. Ne può derivare una riduzione del potenziale letterario del diritto, che non pare essere solo una questione di fonti citazionali, di situazioni legali esplicitamente raccontate o, al limite, di un'eleganza stilistica che ingioiella l'articolo normativo. Gli indirizzi più recenti di *Law and Literature*, come bene mostra M. Paola Mittica in un altro interessante volume del 2024, sono ormai fuoriusciti dai terreni più battuti della *Law in Literature* per aprirsi alla *Law as Literature*: nel segno di una più innovativa «elaborazione di una metodologia che osserva l'analogia tra diritto e letteratura in quanto testi di una stessa forma (linguaggio) prodotti in un orizzonte culturale»¹⁷ e che implica, pertanto, una stretta connessione di attenzione narratologica e cura delle emozioni.

«Chi legge romanzi [...] non vive una vita sola, ma ne esperisce molte altre. Anticipa, ad esempio, il dolore del tradimento, dell'abbandono della solitudine, della stessa morte, oppure la gioia dell'amore, l'esaltazione degli affetti, ascoltando ciò che succede all'altro e la narrazione delle vicissitudini di questo» leggiamo nell'*Epilogo* e non possiamo che condividere una simile prospettiva. Se però miriamo a un ruolo propositivo nella giurisprudenza dell'intelligenza emotiva attivata dai testi letterari, mi pare – per concludere propositivamente queste riflessioni – che sia necessario un maggiore dialogo tra letterati e giuristi, costruito anche a partire da progetti di ricerca condotti insieme nei quali ciascun ambito possa fattivamente mettere a disposizione dell'altro le proprie competenze.

¹⁶ Ivi, p. 53.

¹⁷ M.P. Mittica, *Diritto e letteratura e Law and Humanities. Elementi per un'estetica giuridica*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 10.

2. Dalla parte del diritto

2.1. Sono diverse le traiettorie che l'incontro tra diritto e letteratura può produrre. Io proverò a dare un piccolo contributo su di un aspetto specifico, prendendo spunto, in particolare, da due riflessioni che mi sembra di poter incrociare: una tratta da *L'altro giudizio*, l'altra dalle pagine precedenti di Porciani. Mi soffermerò su quello che, secondo me, può costituire un incontro tra diritto e letteratura davvero produttivo, che non si esaurisca, cioè, nel reciproco ampliamento di conoscenza – dato già molto significativo – ma che possa comportare un concreto arricchimento del punto di vista, tale da riverberarsi nelle produzioni sia giuridiche che letterarie. La mia è una prospettiva, credo sia opportuno precisarlo, storico-giuridica, ragione per cui non potevo non essere sollecitata dalle considerazioni che La Torre fa a proposito di storia, diritto e letteratura.

A partire dall'elemento del tempo, l'autore intercetta un dato di ambiguità dell'atto giuridico, e cioè che l'atto – le cui rappresentazioni simboliche più immediate ed efficaci sono senza dubbio la legge e la sentenza – si presenta in una forma rigida e cristallizza una determinata situazione sociale. Tuttavia, questo atto contiene anche una proiezione verso il futuro, che secondo La Torre è necessariamente progressista, perché ha in sé quell'aspirazione alla giustizia che è organica alla dimensione giuridica; questa spinta verso il futuro, quindi, conterrebbe l'aspetto storico di rilievo giuridico:

Mi pare che si possa dimostrare un certo andamento evolutivo e la vigenza di una pretesa di progresso nella pratica giuridica. A tal fine si potrebbe argomentare nella maniera seguente. Il diritto contiene una pretesa di giustizia. [...] Ora, a me pare che la pretesa di giustizia implichi una pretesa di progresso, in particolare entro la pratica del diritto che si dà come proiezione verso il futuro. La pretesa di giustizia è che con la decisione giuridica si produrrà una situazione che è normativamente migliore della precedente.¹⁸

Questo contenuto ambivalente del diritto è in realtà una sua cifra costitutiva e comporta un rapporto più radicale tra diritto e storia:

Far emergere la storicità, significa leggere nelle forme del diritto la realtà che vi s'inscrive e che da esse subisce il trattamento. Un trattamento almeno duplice e parimente significativo: quando dall'esperienza si erigono gli istituti giuridici, stabilizzando gli assetti che hanno dimostrato di saper prevalere; quando poi, con movimento inverso, le forme consolidate in norme si riversano nuovamente sulla realtà per normalizzarla, appunto.¹⁹

La vita sociale, ossia i valori e gli interessi che la determinano, si traduce in regola giuridica, che è forma data da una tecnica ben precisa, tesa a creare una realtà

¹⁸ M. La Torre, *L'altro giudizio*, Bologna, DeriveApprodi, 2024, pp. 74-75.

¹⁹ O. Abbamonte, *La giurisprudenza nel prisma di Bourdieu: magia e diritto*, in O. Abbamonte, G. Brindisi (a cura di), *L'istituzione, in pratica. Ripensare il diritto e la politica con Pierre Bourdieu*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 9.

artificiosa e per lo più oscura.²⁰ Si tratta di tutte quelle formule che costituiscono la *fictio* del diritto: la rappresentazione giuridica della realtà è rappresentazione ufficiale – perché proviene dallo Stato – che tuttavia, mentre codifica il dato fattuale, altresì lo plasma, impone cioè che i rapporti entrino in determinati schemi, e questo, ad occhi profani, assume quasi i contorni di una magia, che può essere svelata solo dai tecnici del diritto.²¹ L’assetto giuridico che viene fuori dalla norma, oppure dalla sentenza, è espressione di valori e interessi che sono quelli effettivamente prevalsi nella società storicamente determinata che si pone sotto la lente d’osservazione. La proiezione verso il futuro si sostanzia quindi nella portata prescrittiva della norma, e cioè nel fatto che quella regola – e qui si incrociano cristallizzazione e dinamismo – tende ad imporre continuamente quell’assetto valoriale. È qui che si annida il disincanto rispetto alla giustizia, così ben rappresentato dalla letteratura:

Ma cosa succederebbe se la pretesa di giustizia, e con essa la pretesa di progresso, risultassero ripetutamente o perennemente falsificate, confutate, contraddette? La pretesa di progresso s’avvolgerebbe allora contro se stessa, e avrebbe come risultato paradossale la disperazione. Ora, io credo che questo sia quello che intuisce e prova a suggerirci Dickens del diritto e soprattutto del processo. E tale prospettiva pessimista è in parte condivisa anche da Balzac, seppure con argomenti e toni distinti.²²

La posizione sintetizzata da La Torre, rispetto alla quale si produce il disincanto, deriva da una visione formalista del diritto, che è tipica di un ordinamento giuridico come il nostro, fondato sull’idea che il diritto si risolve nella legge dello Stato. “La pretesa di progresso” e “la pretesa di giustizia” che si sostanziano nella spinta del diritto verso il futuro, si traducono in realtà in tendenza verso continue lotte sociali, tra le forze che mirano al superamento di quegli assetti e l’ordine costituito che è invece preposto a preservarli.²³ Questo smitizza il diritto, facendolo apparire nella sua portata di potere regolativo, tale da dover talvolta tradire l’aspettativa di giustizia, nella misura in cui risponde al suo proprio ordine, che è quello della *fictio*.²⁴ Un approccio storico-giuridico, invece, come quello che qui si propone, tiene nel debito conto i fatti e le lotte che generano la produzione normativa, ridimensionando la portata di giustizia a vantaggio della funzione regolativa. Di fronte ad una legge, ad una sentenza, ma anche un’istituzione, lo sforzo deve essere quello di decodificare i contenuti, storicizzandoli per far affiorare tutta la vita che c’è dietro.

²⁰ Sul potere del diritto, a partire dal suo linguaggio tecnico, cfr. P. Bourdieu, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Roma, Armando editore, 2017.

²¹ Non a caso i giuristi, e segnatamente i giudici, sono stati a lungo definiti *sacerdotes iuris*, per sottolineare la radice oscura del loro potere; quel diritto, cioè, che similmente alla religione si serve di ‘arcana’. Cfr. R. Ajello, *Il collasso di Astrea*, Napoli, Jovene, 2022, in particolare capp. I e IV.

²² M. La Torre, *L’altro giudizio* cit., p. 75.

²³ Basti pensare alla natura programmatica dei principi stabiliti dalla nostra Costituzione, che devono essere continuamente interpretati in maniera progressista, perché si arrivi alla loro piena attuazione.

²⁴ Rinvio ad un mio precedente lavoro nel quale avevo scelto un brano tratto da un racconto di Cankar per testimoniare, attraverso la letteratura, il sentimento di frustrazione che si prova di fronte all’ingiustizia subita. Cfr. F. D’Alto, *Il giudice tra regola e costume*, in O. Abbamonte (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 422 ss.

È esattamente in merito a questi aspetti che mi pare di poter cogliere l'esortazione di Porciani, ad afferrare ed utilizzare il potenziale letterario del diritto. Un potenziale elevatissimo, perché svolgendo sui testi giuridici un'analisi approfondita, che sia in grado di storicizzarli – sapendo, cioè, come “funzionano” – si riesce a tirar fuori tutto il mondo che contengono, che è vita vissuta, tra aspirazioni e disincanto, tanto nel diritto quanto nella letteratura, come cercherò subito di documentare.

2.2. Il primo codice civile italiano, promulgato nel 1865, è un codice liberale, che pone al centro il soggetto giuridico e le sue libertà. Si tratta, pertanto, di un codice progressista, che fa sue le conquiste appunto liberali che datano dalla Rivoluzione francese e che riguardano anche la condizione femminile. In effetti è indubbio che si registrino dei passi in avanti rispetto alla situazione precedente, anzitutto perché alla donna italiana viene riconosciuta la piena capacità d'agire. Tuttavia, mantenendosi sul piano dei principi, rischiano di sfuggire le contraddizioni che invece caratterizzano la condizione della donna di cui, infatti, vi è ampia eco nella cosiddetta letteratura femminile ottocentesca, e non solo.²⁵ È emblematico, al riguardo, il caso della nubile, considerata un esempio evidente della raggiunta emancipazione; ma si trattava di un piano meramente formale, perché la nubile, nella realtà, era ai margini della società in cui viveva, per lo più destinata a svolgere un ruolo accudente nella famiglia d'origine, senza alcuna disponibilità economica, e sottoposta ad un rigido controllo sociale, vista la sua potenziale pericolosità sessuale. Si pensi alla Teresa di Neera che, ormai sola nella casa paterna, essendo morti i genitori decide, «dopo molte riflessioni e molte meditazioni», di provare a riscattare la sua infelicità, raggiungendo l'uomo che ama e che l'aveva cercata, dicendosi tra l'altro molto malato. Il colloquio con la sua amica, alla quale racconta quel che sta per fare, rimanda con molta efficacia all'ambiente sociale di riferimento:

Teresa piegava un abito sul letto, dando le spalle all'amica. Rapidamente, come si strappa un dente, disse:
– Vado via domattina”.

E si voltò, con l'abito sulle braccia. [...]

Quand'ebbe finito si appoggiarono tutt'e due al letto, serie e commosse:

– Hai riflettuto?

– Sì.

– E sei decisa”?

– Decisa.

[...]

– Che cosa penseranno le tue sorelle, tuo fratello?

Si strinse nelle spalle.

– La gente?

– Oh! La gente poi ...

E sorrise col suo sorriso malinconico, al quale si aggiunse una punta d'ironia.

– Tuttavia, se mi facessero delle osservazioni a me, tua amica?

²⁵ Basti pensare che già il progetto di codice fu un bersaglio esplicito di alcune rivendicazioni femministe. Cfr. A.M. Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Milano, Tipografia sociale, 1865.

– Ebbene, dirai ai zelanti che ho pagato con tutta la mia vita questo momento di libertà.²⁶

Una letteratura, quindi, in grado di trovare ben altre corrispondenze con l’approccio storico-giuridico, grazie al quale il progresso formale del codice scolora, perché messo in relazione anzitutto con le altre norme codicistiche riguardanti la donna, e poi con il loro profondo contenuto storico, che svela tutti i limiti posti alla sua piena autodeterminazione.

Per tracciare la visione della donna italiana ottocentesca, bisogna necessariamente partire dalla famiglia, considerata suo ambito elettivo; e si può dire che la norma decisiva sia quella contenuta nell’art. 189 c.c., che impone il divieto d’indagini paterne,²⁷ stabilendo così, con la forza di un principio di ordine pubblico, che al padre sia sempre garantita la scelta di assumere o meno la responsabilità genitoriale, fuori dal caso della legittimità derivante dal matrimonio. Iniziano, pertanto, già ad affiorare le prime significative perplessità rispetto al principio di parità sessuale.²⁸ Basti pensare che in due soli casi viene consentito di ricorrere al giudice per veder riconosciuta la paternità, e cioè quando il concepimento fosse avvenuto a seguito di ratto o stupro violento (art. 193 c.c.). Si tratta di due reati, e non è un rilievo da poco, perché implica che al padre potesse essere imposta la responsabilità quasi in termini di sanzione dell’ordinamento; e questo fa comprendere – *a contrario* – che tale era la responsabilità materna in caso di prole illegittima: una sorta di sanzione per una sessualità fuori dall’ordine, di cui rispondeva però soltanto la donna.

In realtà, proprio il riferimento al ratto e allo stupro violento, opportunamente storicizzato, schiude una traccia di continuità con una disciplina che aveva sintetizzato la cultura sessuale d’antico regime, ossia il cosiddetto *stuprum sine vi*, lo stupro senza violenza, un’espressione che suona ossimorica all’orecchio contemporaneo, aduso a pensare allo stupro solo come atto violento.²⁹ Infatti, può dirsi che prima della codificazione liberale, si configurasse la fattispecie dello stupro senza violenza o di seduzione ogni volta che si consumasse un rapporto, senza però la successiva stipula delle nozze. L’illibatezza femminile – è noto – era decisiva nelle trattative matrimoniali e quindi la donna, pur consenziente, in assenza di matrimonio subiva davvero un danno, perché rischiava di non potersi più sposare, restando perciò relegata ai margini di una società per la quale l’unico destino femminile pensabile era, appunto, quello di moglie. A seguito di seduzione, perciò, la donna diveniva una vittima e poteva denunciare il presunto seduttore. Si apriva così una doppia fase: l’imputato veniva tradotto in carcere, ma al contempo si avviava una trattativa tra le famiglie dei giovani coinvolti, perché si raggiungesse un accordo, il cui esito auspicabile – almeno per la ragazza – era il matrimonio, in grado di estinguere il

²⁶ Neera, *Teresa*, Padova, Il Poligrafo, 2009, pp. 223-224.

²⁷ Cfr. S. Bartoloni, D. Lombardi (a cura di), *La ricerca della paternità*, in «Genesis», XVII, 2018, 1.

²⁸ Preciso che mutuo l’espressione direttamente dai lavori preparatori del codice. Cfr. *Lavori preparatori del codice civile italiano*, per i giureconsulti Mancini, Pisanelli, Precerutti ed altri, verbale n. 10, seduta 25.04.1865, Napoli, Legatoria Fiore, 1897, p. 45.

²⁹ Cfr. G. Alessi, *Processo per seduzione. Piacere e castigo nella Toscana Leopoldina*, PME, Catania, 1988.

reato. Tuttavia, qualora l'accordo matrimoniale non venisse raggiunto, era comunque possibile risolvere la questione con una riparazione economica: l'onore perduto della ragazza veniva quantificato, generalmente guardando alla dote che le sarebbe spettata secondo il suo status, e quella somma – significativamente detta dote in pena – avrebbe consentito la ricollocazione sul mercato matrimoniale.³⁰

Questa fattispecie non viene riconosciuta dal codice civile: in nome della piena autodeterminazione della donna, non doveva essere accordata alcuna tutela a quella che aveva scelto di comportarsi in modo così spregiudicato e contrario a tutti i caratteri che tradizionalmente si rapportavano alla femminilità, primo fra tutti l'onestà, intesa nella sua accezione sessuale. È così che la madre illegittima – quella che un tempo sarebbe stata la sedotta – insieme con i figli, finisce ai confini della rassicurante società borghese italiana, che invece garantisce al padre la completa irresponsabilità sessuale.

Il ratto e lo stupro violento si pongono, quindi, come tracce residuali della tutela nei confronti della madre illegittima, svelando significative continuità con l'epoca precedente. Questo mostra la reale portata dell'autodeterminazione femminile, rendendo più consapevole l'ascolto di tutte quelle voci femminili che esprimevano la loro soggezione e marginalità, ben lontane dalle promesse libertarie che sembravano risuonare nel primo codice dell'Italia unita.

³⁰ Cfr. F. D'Alto, *Prospettive di ricerca sui risarcimenti per le relazioni d'amore. La parabola della seduzione*, in «Quaderni dell'Archivio Storico», Fondazione Banco di Napoli, I, 2019, 1, n.s. online, pp. 125-175 (<https://www.ilcartastorie.it/ojs/index.php/quaderniarchivistorico/article/view/10>, ultimo accesso 31.10.2024)